

Allegato sub A)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO E ANA-SEZIONE DI BERGAMO-GRUPPO ALPINI DI ALBANO SANT'ALESSANDRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E DECORO URBANO PER GLI ANNI 2026– 2028

L'anno 2026, addì _____ del mese di ____ in Albano Sant'Alessandro, nella residenza municipale

TRA

COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. -----, rappresentato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ing. Fabio Marchesi, domiciliato per la carica presso il Municipio di Albano Sant'Alessandro, Piazza Caduti 2, abilitato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione del decreto sindacale n.-----.

E

Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bergamo – Gruppo Alpini di Albano Sant'Alessandro, Codice Fiscale n.-----, con sede in Albano Sant'Alessandro nella via-----, rappresentata dal Sig. Gianmario Marchesi, che agisce nel presente atto nella sua qualità di Capogruppo;

RICHIAMATI

- lo Statuto Comunale;
- gli articoli 1, comma 1-bis e 11 della legge n.241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
- la delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "*Determinazione Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*";
- gli artt. 117 e 118 della Carta Costituzionale;
- il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- il codice civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

In applicazione del principio di sussidiarietà, oggetto del presente accordo sono le attività di intervento degli operatori volontari dell'Associazione A.N.A. Gruppo Alpini di Albano Sant'Alessandro, riguardante l'esecuzione dei lavori di pubblico interesse, riconducibili ad un progetto finalizzato esclusivamente alla valorizzazione del territorio, offrendo un diretto beneficio alla comunità locale (attività di protezione civile, manutenzione del territorio, iniziative culturali storiche) in piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Nello specifico, la valorizzazione del territorio contempla la realizzazione degli interventi come di seguito specificati:

➤ **Gestione dell'oasi Asca:**

- apertura e la chiusura giornaliera della stessa,
- gestione del patrimonio arboreo e della fauna autoctona esistente, con attività di arricchimento, potature ordinarie ad altezza uomo, taglio periodico dell'erba e delle siepi nei periodi più opportuni con asporto dei rifiuti vegetali;
- interventi di manutenzione di piccola entità quali le manutenzioni ordinarie ai percorsi e alle staccionate.
- Gestione della casetta di legno presente all'interno dell'oasi che sarà adibita a sede della direzione dell'oasi per il periodo di durata della convenzione. Tale struttura sarà comunque a disposizione dell'Amministrazione comunale per le iniziative che dovessero svolgersi in loco.
- Saranno gestiti direttamente dal Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria.

➤ **Smaltimento e trasporto**, presso le pubbliche discariche autorizzate, del materiale di risulta (ramaglie, ceppaie, tronchi, ecc.) prodotto dai propri interventi;

➤ **Pulizia del Centro paese** (via Santuario, Cimitero, via Aldo Moro, Piazza Alpini, via Locatelli, via Roma, Piazza Caduti, via Dante Alighieri, via Don Schiavi e i Parchi Lamarmora, via Ferraris e via Delle Foibe) con raccolta cartacce, bottiglie e rifiuti vari sparsi. Da effettuare ogni domenica mattina.

➤ **Cura dei marciapiedi nel Centro paese** (via Santuario, via Aldo Moro, via Locatelli, via Roma, via Dante Alighieri) con sfalcio delle erbe infestanti. Da effettuare quattro volte anno con il supporto della Protezione civile comunale.

➤ **Cura delle aiuole** presso le rotonde e incroci stradali presenti sul territorio di Albano Sant'Alessandro e non gestite da sponsor, con il supporto della Protezione civile comunale.

➤ **Cura dei monumenti:** monumento agli Alpini, monumento alla Pace, monumento ai Caduti e pulizia delle zone monumentali in occasione delle festività religiose e civili del 25 aprile, 15 agosto, 8 settembre e 4 novembre;

➤ **Partecipazione all'organizzazione e allo svolgimento delle giornate celebrative**, di rilevanza storica per la cittadinanza:

- Collaborazione alle attività di supporto logistico e organizzativo;
- Addobbo delle vie interessate dalla celebrazione;
- Stampa di materiale informativo-storico.

Art. 2 Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2028.

La presente convenzione non è rinnovabile tacitamente ma l'Associazione A.N.A. dovrà preventivamente richiederne apposito rinnovo almeno 2 (due) mesi prima dalla scadenza naturale della presente convenzione.

Art. 3 Sicurezza e logistica

L'Associazione si impegna, nella forma più ampia e senza eccezioni o riserve di sorta, ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, operando nel rispetto delle norme sulla sicurezza per gli operatori che intervengono nelle operazioni sopra descritte, ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e in osservanza a quanto disposto dal Nuovo Codice della strada in merito alla disciplina della viabilità.

Qualora vi sia rischio per la sicurezza dei cittadini, gli operatori dell'Associazione, sentito l'Ufficio Lavori Pubblici, potranno compartimentare le zone di intervento attraverso il posizionamento di transenne, avvisi, nastri segnalatori e quanto altro necessario, per evitare l'avvicinarsi di persone estranee. Tutti gli operatori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale.

Art. 4 Impegni dell'Associazione

Il Responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività.

L'Associazione individua nel capogruppo pro-tempore il referente con compiti di coordinatore.

L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività entro il 30 gennaio di ogni anno.

L'Associazione è tenuta a comunicare i nominativi relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione.

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Associazione è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza.

L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita. In particolare l'Associazione, con riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. provvederà a: formare ed informare i volontari sui rischi specifici delle attività da svolgere; dotare (se necessario) i volontari di dispositivi di protezione individuale (D.P.I) e formare gli stessi sul loro utilizzo. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e direttamente imputabili ai propri volontari, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di Albano

Sant'Alessandro e i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Albano Sant'Alessandro, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

Art. 5 Rimborso delle spese

Al fine di sostenere e contribuire all'attività dell'Associazione A.N.A. Gruppo Alpini, il Comune di Albano Sant'Alessandro si impegna a riconoscere un rimborso spese per i seguenti servizi:

- Carburante e affini;
- Spese per trasporto pubblico;
- Spese personali per il decoro dei volontari; spese di formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari anche ai sensi del d.lgs.81/2008 e s.m.i.;
- Spese relative al personale non volontario;
- Revisione e manutenzione mezzi;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Costi generali imputabili all'attività;
- Spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
- Rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di €10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili.
- Costi telefonici sostenuti inerenti l'attività, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio ecc.).
- Costi per la copertura assicurativa ex art.8 della presente convenzione;
- Spese relative al personale non volontario;
- Costi per l'acquisto di attrezzature e dispositivi necessari per svolgere le attività definite a progetto, documentate tramite presentazione di relative fatture o ricevute fiscali.
- Costi per la stampa di materiale informativo-storico e per addobbi, attinenti alle manifestazioni delle giornate celebrative.

Le eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal capogruppo dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata;

La liquidazione del rimborso a saldo avverrà a seguito della presentazione al Comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Capogruppo, che documentano la realizzazione del

progetto, finalizzato esclusivamente al perseguimento dell'interesse pubblico generale e della valorizzazione del territorio. Tale relazione deve essere presentata entro il 30 gennaio di ogni anno. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

Il Comune, su richiesta scritta dell'Associazione, potrà liquidare un acconto per ogni annualità non superiore al 75% successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Il rimborso a saldo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto annuale delle spese sostenute che certifichi la piena realizzazione del progetto.

Art. 6 Importo del contributo a rimborso delle spese

A fronte delle attività di intervento degli operatori volontari dell'Associazione A.N.A. Gruppo Alpini di Albano Sant'Alessandro, per la realizzazione di attività specifiche che offrono un diretto beneficio alla Comunità di Albano Sant'Alessandro, quali le attività di protezione civile, di manutenzione del territorio, e le iniziative culturali storiche, il Comune di Albano Sant'Alessandro corrisponde all'Associazione **la somma di € 5.000,00 per l'annualità 2026 ed € 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, come rimborso spese a rendiconto dei costi sostenuti** per le attività svolte e comprese nel progetto definito in convenzione.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione si impegna ad attivare apposito conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva e a consegnare al Comune apposito modulo contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136/2010 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 8 Polizza assicurativa

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, l'Associazione dà atto di essere coperta da apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi e che provvederà in forma diretta alla copertura assicurativa per infortuni del personale che sarà adibito all'esecuzione dei lavori, limitatamente all'invalidità permanente e morte nonché della responsabilità civile verso terzi.

Nel contempo, l'Associazione, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi altra responsabilità.

Copia della polizza di assicurazione dovrà essere depositata presso l'Ufficio Servizio Lavori Pubblici al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Ogni responsabilità **derivante dagli atti direttamente imputabili ai propri volontari**, nell'ambito delle attività comprese nel progetto della convenzione, saranno ad esclusivo carico dell'A.N.A. – Gruppo di Albano Sant'Alessandro.

Art. 9 Sopralluoghi e verifiche

Il Comune, a mezzo di propri incaricati, potrà eseguire dei sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e dei lavori, oggetto della presente convenzione e si riserva la facoltà di richiedere interventi integrativi o migliorativi.

Art. 10 Risoluzione del rapporto

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- Qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- Qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritte nel precedente art.1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune. In caso di risoluzione è facoltà dell'Associazione chiedere il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

E' data facoltà all'Associazione di recedere dal presente accordo, mediante preavviso di mesi tre con comunicazione scritta, per gravi e giustificati motivi, quali la non sufficiente forza operatrice degli addetti che non garantisce il completo ed integrale espletamento dei lavori descritti all'art.1 della presente convenzione.

Art. 11 Codice di comportamento del Comune di Albano Sant'Alessandro e Normativa anticorruzione

L'Associazione prende atto, conosce ed accetta il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2026-2028", dando atto che esso comprende il "Programma della Trasparenza" ed il "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune" approvato con delibera di Giunta Comunale n. ---del-.

Art. 12 Controversie e registrazione

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e foro competente è il Foro di Bergamo.

La presente convenzione, redatta in duplice copia nella forma della scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e successive modificazioni.

Saranno a carico dell'Associazione tutte le spese per i bolli ed ogni altro eventuale onere economico relativo a imposte e tasse qualora previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- a) il Committente presso il Comune di Albano Sant'Alessandro;
- b) l'Associazione presso la propria sede.

Albano Sant'Alessandro, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Responsabile del Settore

Per IL GRUPPO ALPINI di ALBANO S. A.

Il Capogruppo